

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

## **POR CALABRIA FESR 2007-2013**

### **Asse VII – Sistemi produttivi**

Obiettivo Specifico 7.1	Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese
Obiettivo Operativo 7.1.3	Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese
Linea di Intervento 7.1.3.1	Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di Fondi di garanzia, la ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di un Fondo Regionale di Garanzia, Cogaranzia e Controgaranzia

## **FONDO UNICO REGIONALE DI INGEGNERIA FINANZIARIA**

### **FONDO DI GARANZIA REGIONALE PER LE PMI**

#### **CONVENZIONE**

#### **SOGGETTO GESTORE – CONFIDI**

**CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA  
I CONFIDI ED IL SOGGETTO GESTORE DEL FONDO DI  
GARANZIA REGIONALE PMI – POR CALABRIA FESR 2007/2013**

**TRA**

**FINCALABRA SpA**, Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria, Ente strumentale della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, avente sede legale in Catanzaro, Via Pugliese n. 30, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Catanzaro. 01759730797 (in seguito anche più brevemente “*Soggetto gestore*”), rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di (statuto sociale/delibera del CdA del \_\_\_\_\_)

**E**

il **CONFIDI** \_\_\_\_\_, avente sede legale in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, partita iva \_\_\_\_\_, iscritta al n. \_\_\_\_\_ dell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 01.09.1993 n. 385 / dell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 01.09.1993 n. 385 / nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 01.09.1993 n. 385 prevista dal comma 4 dell'articolo 155 (in seguito anche più brevemente “*Confidi*” o “*Garante*”), rappresentato dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di (statuto sociale/delibera del CdA del \_\_\_\_\_, procura speciale \_\_\_\_\_, ...)

**PREMESSO**

- che la Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n. 53 dell'11 febbraio 2013, ha, tra l'altro, deliberato di istituire, con risorse del POR Calabria FESR 2007/2013, un “Fondo Unico Regionale di Ingegneria finanziaria”, a carattere “rotativo”, derivante dalla rimodulazione del “Fondo di Controgaranzia” di cui alle delibere di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23 dicembre 2009, e dall'incorporazione del “Fondo Mezzanine financing” di cui alla delibera di Giunta regionale n. 539 del 6 dicembre 2011;
- che il “Fondo Unico Regionale di Ingegneria finanziaria” è articolato in quattro distinti strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali rientra il “Fondo di Garanzia per la concessione di garanzie dirette, cogaranzie e/o controgaranzie” (che nel corso del presente atto sarà anche più brevemente chiamato “*Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*”), avente una dotazione finanziaria pari ad € 20.000.000;
- che il *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, rientrante nella Linea di intervento 7.1.3.1 “Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di Fondi di garanzia, la ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di un Fondo Regionale di Garanzia, Cogaranzia e Controgaranzia” dell'Asse VII “Sistemi produttivi” del POR Calabria FESR 2007/2013, è finalizzato ad agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti in Calabria mediante la concessione di garanzie, da attuarsi sia attraverso la garanzia concessa al sistema bancario convenzionato, direttamente dal *Soggetto gestore* o congiuntamente ai Confidi, a fronte di finanziamenti erogati al sistema imprenditoriale, sia mediante controgaranzia attuata in

favore dei Confidi convenzionati a fronte delle garanzie da questi concessi al sistema bancario per interventi finanziari in favore delle imprese;

- che tra la Regione Calabria e la Fincalabra SpA è stato sottoscritto in data 7 marzo 2014, repertorio n. 258, l'Accordo di finanziamento avente la finalità di disciplinare i reciproci rapporti, ed in particolar modo le modalità di gestione dell'intero "Fondo Unico Regionale di Ingegneria finanziaria";
- che tra la Regione Calabria e la Fincalabra SpA è stata sottoscritta in data 30 maggio 2014, repertorio n. 733, la Convenzione di servizio finalizzata a disciplinare i reciproci rapporti per la gestione dell'intero "Fondo Unico Regionale di Ingegneria finanziaria";
- che la Regione Calabria, con decreto dirigenziale n. 4426 del 14 aprile 2014 adottato dal Dipartimento Attività produttive, ha approvato il Regolamento Operativo del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, i Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni e l'elenco dei Settori di attività ammissibili;
- che la Regione Calabria, a seguito di ulteriori modifiche e integrazioni intervenute al previgente Regolamento Operativo del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* ed ai Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni, con successivo decreto dirigenziale n. 4217 del 15 aprile 2016, adottato dal Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali" e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 48 del 22 aprile 2016, ha approvato il nuovo Regolamento Operativo del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* ed i Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni;
- che il vigente Regolamento Operativo del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* (che nel corso del presente atto sarà anche più brevemente chiamato "*Regolamento Operativo*"), contenente modalità, condizioni e termini per l'accesso allo strumento finanziario previsto dal medesimo Fondo, ed i vigenti Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni, risultano pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 48 del 22 aprile 2016;
- che il vigente elenco dei Settori di attività ammissibili è stato approvato con decreto dirigenziale n. 2275 del 9 marzo 2016, adottato dal Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali" e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 39 dell'1 aprile 2016;
- che, ai sensi dell'art. 7 del *Regolamento Operativo*, la dotazione finanziaria del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* risulta così ripartita: a) Garanzia diretta e Cogaranzia: € 15.000.000; b) Controgaranzia: € 5.000.000;
- che, ai sensi dell'art. 7 del *Regolamento Operativo*, l'ammontare complessivo delle garanzie dirette, delle cogaranzie o delle controgaranzie concesse non potrà essere, per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere a) e b) del precedente punto, superiore a 5 volte l'ammontare delle relative risorse liquide disponibili del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*.

**si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Articolo 1**

##### **(Assunzione delle premesse)**

1. Le premesse, unitamente a tutti gli atti amministrativi in essa richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Articolo 2**  
**(Ambito di applicazione)**

1. La presente Convenzione disciplina la concessione di controgaranzie da parte di Fincalabria SpA, in qualità di *Soggetto gestore* del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, in favore dei *Confidi* che abbiano garantito le operazioni finanziarie contratte dalle piccole e medie imprese aventi unità operativa in Calabria (in seguito "*Soggetti beneficiari finali*") specificamente previste dall'art. 4 del *Regolamento Operativo*, con le Banche/Intermediari finanziari (in seguito "*Soggetti finanziatori*").
2. Il *Confidi* richiedente l'intervento del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, firmatario della presente Convenzione, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e le procedure previste dal *Regolamento Operativo* pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 48 del 22 aprile 2016, oltre al rispetto delle disposizioni specificate nei successivi articoli.
3. Il *Confidi* dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel *Regolamento Operativo* e nei Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni, entrambi pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 48 del 22 aprile 2016, nonché di aver preso visione e di accettare l'elenco dei Settori di attività ammissibili pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 39 dell'1 aprile 2016.

**Articolo 3**  
**(Operazioni e settori di attività ammissibili)**

1. Sono ammissibili alla controgaranzia le operazioni, specificamente previste dall'art. 5 del *Regolamento Operativo*, finalizzate all'attività di impresa destinate alla realizzazione di investimenti e/o al sostegno del capitale circolante e liquidità aziendale, aventi la durata e gli importi indicati nel *Regolamento Operativo*.
2. Sono ammissibili alla controgaranzia le operazioni effettuate da imprese operanti in uno o più dei settori di attività ammissibili previsti dall'art. 6 del *Regolamento Operativo*.

**Articolo 4**  
**(Caratteristiche della controgaranzia)**

1. La controgaranzia concessa dal *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* è "a prima richiesta", ovvero è esplicita, incondizionata ed irrevocabile, a condizione che: a) la garanzia concessa dai *Confidi* sia a sua volta "a prima richiesta", abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della garanzia diretta prevista dall'art. 8 del *Regolamento Operativo*; b) il *Confidi* abbia garantito una quota non superiore all'80 % dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria.
2. E' esclusa la concessione della controgaranzia per le operazioni di consolidamento di crediti in essere nei confronti del medesimo istituto e/o gruppo bancario, qualora sulla stessa operazione finanziaria sia, contestualmente, o successivamente, attivata a cogananzia.
3. La controgaranzia può essere concessa ai *Confidi* in misura non superiore all'80 % dell'importo da essi garantito sulle operazioni ammesse ai benefici del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*.
4. L'importo massimo della controgaranzia concedibile per ciascun *Soggetto beneficiario finale* non può superare complessivamente l'importo di € 1.000.000.
5. Nel limite della copertura massima dell'operazione, la controgaranzia copre fino all'80 % della somma liquidata dai *Confidi* ai *Soggetti finanziatori*.

6. Sulla quota di finanziamento garantita dai *Confidi* non può essere acquisita altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

**Articolo 5**  
**(Modalità operative)**

1. Le richieste di ammissione al *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* dovranno pervenire al *Soggetto gestore* secondo termini, modalità e procedure previsti dal *Regolamento Operativo*.
2. Per la richiesta di ammissibilità al *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica prevista e resa disponibile sul sito del *Soggetto gestore*.
3. L'ammissione all'intervento del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, previa istruttoria compiuta dal *Soggetto gestore*, è deliberata dal Comitato di gestione istituito presso il *Soggetto gestore* ed è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*.
4. L'intervento del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, in caso di escussione delle garanzie, è disciplinato secondo le modalità previste dall'art. 8 del *Regolamento Operativo*, ed è limitato alla dotazione del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* ai sensi dell'art. 7 del *Regolamento Operativo*.

**Articolo 6**  
**(Attività ed obblighi del Soggetto gestore)**

1. Il *Soggetto gestore*:
  - a) fornisce la necessaria informativa, assistenza e consulenza sia ai *Confidi* che ai *Soggetti beneficiari finali* in tutte le fasi dell'iter della domanda;
  - b) procede alla presa in carico, istruttoria e perfezionamento delle domande avanzate dai *Confidi* a valere sul *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, secondo modalità e termini previsti dal *Regolamento Operativo*;
  - c) provvede alle comunicazioni nei confronti dei *Confidi* e dei *Soggetti beneficiari finali* ed espleta tutte le attività previste dal *Regolamento Operativo*;
  - d) liquida ai *Confidi* o, nelle ipotesi ricorrenti ai *Soggetti finanziatori*, l'importo controgarantito, secondo modalità e termini previsti dal *Regolamento Operativo*;
  - e) unitamente alla Regione Calabria, ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI* e delle operazioni finanziarie per le finalità previste dal *Regolamento Operativo*, nonché di effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i *Confidi* ed i *Soggetti beneficiari finali* e di richiedere in qualsiasi momento ai *Confidi* e/o ai *Soggetti finanziatori* informazioni e dati sui *Soggetti beneficiari finali*.

**Articolo 7**  
**(Attività ed obblighi del Confidi)**

1. Il *Confidi* richiedente l'intervento del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, firmatario della presente Convenzione, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e le procedure previsti dal *Regolamento Operativo*, ed in particolar modo al rispetto degli obblighi specificati nei successivi punti.

2. Il *Confidi*:

- a) si obbliga a trasmettere al *Soggetto gestore* le richieste di ammissione al *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, rispettando i termini e le modalità previsti dal *Regolamento Operativo*;
- b) accerta che i *Soggetti beneficiari finali* sono in possesso dei requisiti previsti dal *Regolamento Operativo* per l'accesso ai benefici del *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*;
- c) si obbliga a fornire, nei termini previsti nel *Regolamento Operativo*, le informazioni e la documentazione che il *Soggetto gestore* dovesse richiedere nel corso dell'istruttoria, nonché ad informarlo tempestivamente nel caso di eventuali modifiche nelle condizioni della garanzia prestata;
- d) accetta un moltiplicatore pari a 5 per la concessione delle garanzie/controgaranzie prestate dal *Soggetto gestore*;
- e) si obbliga a trasmettere al *Soggetto gestore*, secondo i termini e le modalità previsti dall'art. 10.4 del *Regolamento Operativo*, le dichiarazioni e la documentazione relativi al perfezionamento ed erogazione delle operazioni finanziarie;
- f) si obbliga a comunicare al *Soggetto gestore* l'eventuale decisione del *Soggetto finanziatore* di rinegoziare con il *Soggetto beneficiario finale* il rientro delle rate scadute e non pagate o di rinegoziare con lo stesso la durata del finanziamento; in caso di rinegoziazione della durata e di estensione della stessa, l'estensione della controgaranzia va esplicitamente richiesta al *Soggetto gestore*;
- g) si obbliga ad informare tempestivamente il *Soggetto gestore* al verificarsi delle variazioni previste dall'art. 10.3 del *Regolamento Operativo*;
- h) si impegna a trasmettere annualmente al *Soggetto gestore*, entro il 28 febbraio di ogni anno, un elenco, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, relativo alle operazioni finanziarie effettuate e controgarantite dal *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, contenente la denominazione delle singole imprese finanziate, nonché, distintamente per ciascuna, le seguenti informazioni: importo del finanziamento accordato ed erogato, data prevista di scadenza dell'ultima rata, importo del debito residuo in linea capitale, numero ed importo complessivo delle rate scadute e pagate, numero ed importo complessivo delle rate scadute e non pagate, stato del credito;
- i) in caso di attivazione della garanzia a valere sul *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, il *Soggetto gestore* ed il *Confidi* concorderanno le modalità di recupero del credito. Nella definizione delle modalità di recupero del credito si terrà conto delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni stipulate dai *Confidi* con i *Soggetti finanziatori*.

**Articolo 8**

**(Inadempimento del *Confidi*, inefficacia della controgaranzia)**

- 1. In caso di mancato rispetto, da parte del *Confidi*, del *Regolamento Operativo* ed in particolare dei termini e delle condizioni ivi previsti per l'efficacia della controgaranzia, il *Soggetto gestore* procederà a rendere inefficace la controgaranzia ed a comunicare la decadenza della stessa al *Confidi*, al *Soggetto finanziatore* ed al *Soggetto beneficiario finale*.

**Articolo 9**

**(Oneri)**

- 1. Non è dovuta alcuna commissione o spesa per l'accesso al *Fondo di Garanzia Regionale per le PMI*, né da parte dei *Confidi*, né da parte dei *Soggetti beneficiari finali*.

**Articolo 10**  
**(Controlli)**

1. Relativamente alle operazioni ammesse e per l'intera durata della garanzia, il *Soggetto gestore*, la Regione Calabria e gli organismi nazionali e comunitari autorizzati, possono effettuare verifiche, controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco che riterranno opportuni sia presso i *Confidi* sia presso i *Soggetti beneficiari finali*, specificamente finalizzati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal *Regolamento Operativo*.

**Articolo 11**  
**(Durata )**

1. La durata della presente Convenzione viene stabilita in 1 (un) anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, con rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta nel corso di detta durata, da farsi a mezzo lettera raccomandata di una delle parti almeno due mesi prima della scadenza.
2. La presente Convenzione sarà risolta di diritto in caso di scioglimento, procedure concorsuali o cessazione dell'attività da parte del *Confidi*.
3. In caso di mancato rinnovo o scioglimento della Convenzione, la stessa rimarrà comunque in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

**Articolo 12**  
**(Modifiche della Convenzione)**

1. Le intese tutte di cui alla presente Convenzione possono essere di comune accordo modificate tramite semplice scambio di lettere tra le parti, le quali determineranno in questa ipotesi la data di decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni.

**Articolo 13**  
**(Foro competente)**

1. In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione che non siano definibili in via amministrativa, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Catanzaro.

**Articolo 14**  
**(Rinvio)**

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni previste dal *Regolamento Operativo* e dalle leggi vigenti in materia di Fondi di Garanzia e dal Codice Civile.

**Articolo 15**  
**(Riferimenti per invio delle comunicazioni)**

1. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione vanno recapitate ai seguenti domicili:

Per il *Confidi*:

Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_; p.e.c. \_\_\_\_\_

Per il *Soggetto gestore*:

Via Vittorio Pugliese n. 30, 88100 Catanzaro

tel. 0961/770775; p.e.c.: fincalabra@pcert.it

Catanzaro, li \_\_\_\_\_

per il *Soggetto gestore*

Fincalabra SpA

per il *Confidi*

\_\_\_\_\_  
Le parti approvano espressamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. le clausole di cui agli art. 11 (Durata) e 13 (Foro competente).

Catanzaro, li \_\_\_\_\_

per il *Soggetto gestore*

Fincalabra SpA

per il *Confidi*